

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE **SESTA SEZIONE CIVILE - 3**

Oggetto:

composta dai signori magistrati:

dott. Adelaide AMENDOLA

Presidente

ESECUZIONE FORZATA OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

dott. Lina RUBINO

ph

100

Consigliere

(ART. 615 C.P.C.)

dott. Francesco Maria CIRILLO

Consigliere Consigliere

MOTIVAZIONE **SEMPLIFICATA** Ud. 04/10/2017 C.C.

dott. Marco DELL'UTRI

R.G. n. 21491/2016

dott. Augusto TATANGELO

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

. Luci 26608

sul ricorso iscritto al numero 21491 del ruolo generale dell'anno 2016, proposto

da

Paola

-ricorrente-

£

nei confronti di

ROMA CAPITALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore

-intimata-

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 5725/2016, pubblicata in data 17 marzo 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 ottobre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo;

Fatti di causa

ha proposto opposizione all'esecuzione, Paola 1 ai sensi dell'art. 615 c.p.c., nei confronti di Roma Capitale, in relazione ad una cartella di pagamento relativa a verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada.

La domanda è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma, che ha altresì condannato l'ente opposto al pagamento delle spese di lite.





Il Tribunale di Roma, su appello della parte vittoriosa in relazione all'importo liquidato in suo favore a titolo di spese, ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre Paola | sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'ente intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., avendo il relatore ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2, c.p.c..

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Ragioni della decisione

1. Con <u>l'unico motivo del ricorso</u> si denunzia «<u>violazione o fal-sa applicazione dell'art. 4 Decreto Ministeriale 5 aprile 2014 n.</u>

55 del Ministero della Giustizia e delle <u>Tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate</u>, <u>art. 75 disp. att. c.p.c.</u>, <u>art. 91 c.p.c.</u>, <u>art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.</u>, <u>118 disp. att. c.p.c.</u> in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.».

La ricorrente lamenta che il giudice del merito non avrebbe adeguatamente motivato né la riduzione dei compensi operata in relazione alla nota spese depositata né la deroga ai parametri medi ed anche minimi (questi ultimi a suo dire inderogabili) previsti dalle tabelle allegate al D.M. 5 aprile 2014 n. 55, con riferimento allo scaglione di valore applicabile.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La pronunzia impugnata, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, contiene adeguata motivazione in ordine alla riduzione degli importi richiesti con la nota spese de-



positata in atti ed alla liquidazione di detti compensi, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (applicabile nella fattispecie, in ragione della data della decisione), in misura inferiore ai valori medi e minimi ivi contemplati.

Il giudice di merito ha fatto in proposito esplicito richiamo al valore della controversia, alla semplicità delle questioni trattate ed all'assenza di attività istruttoria, ed ha ritenuto in tale ottica congrui gli importi liquidati dal giudice di primo grado, pur se inferiori agli importi minimi dei parametri tariffari, che ha ritenuto comunque derogabili.

Si tratta di una motivazione che può ritenersi certamente adeguata, in quanto non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, ma fondata sulle peculiari e concrete
vicende dello specifico giudizio (che del resto la stessa ricorrente dichiara essere stato definito dal giudice di pace sulla
base della mera considerazione per cui «Roma Capitale ed
Equitalia Sud S.p.A. nulla hanno controdedotto e provato in
ordine all'eccezione sollevata dall'opponente sulla mancata
notifica del verbale di accertamento», e quindi sulla base di
una ratio decidendi la cui estrema semplicità, in fatto ed in diritto, appare del tutto palese).

Non può dunque condividersi l'assunto della ricorrente secondo cui la motivazione adottata dal giudice del merito sarebbe meramente apparente.

Neanche può condividersi la tesi in diritto secondo la quale i parametri (medi, o quanto meno quelli minimi) previsti dal D.M. n. 55 del 2014 per la liquidazione da parte del giudice delle spese di giudizio non sarebbero mai derogabili.

In proposito, questa Corte ha già affermato che «in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle



tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2386 del 31/01/2017, Rv. 642544 – 01; nel medesimo senso, con riguardo al precedente D.M. n. 140 del 2012, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18167 del 16/09/2015, Rv. 636692 - 01).

A tale orientamento va data continuità, ad avviso del collegio. La originaria previsione dell'art. 1, comma 7, del D.M. n. 140 del 2012, in base alla quale le indicazioni degli importi minimi e massimi per le liquidazioni, in esso contenute, non possono in nessun caso ritenersi vincolanti, trova infatti conferma e riscontro nell'art. 4, comma 1, del successivo D.M. n. 55 del 2014, il quale (con diversa formulazione ma analogo significato) prevede che nella liquidazione dei compensi in sede giudiziale il giudice semplicemente «tenga conto» dei valori medi delle tabelle allegate, senza alcuna previsione di un vincolo a detti valori, in relazione ai quali può peraltro disporre tanto una riduzione quanto un aumento, «di regola» (e non, quindi, necessariamente e in ogni caso) entro determinate soglie.

Tanto nel sistema di cui al D.M. n. 140 del 2012 quanto in quello di cui al D.M. n. 55 del 2014, dunque, l'indicazione degli importi medi, minimi e massimi contenuta nelle allegate tabelle per la liquidazione delle spese giudiziali non è soggetta a vincolo di inderogabilità, ed il superamento dei limiti in questione richiede esclusivamente una specifica motivazione da parte del giudice, motivazione che nella specie, come già chiarito, risulta adeguatamente espressa nel provvedimento impugnato.

2. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dall'art. 1, co. 18, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui

D

all'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.

per questi motivi

La Corte:

- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, in data 4 ottobre 2017.

Il presidente

Adelaide AMENDOLA

() Le Ourew

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 9 NOV. 2017

il Yunzionario Giudiziario Luisa PASSINETTI

Particular 1